

Comunicazione a:

FARMACIE

Validità delle ricette straniere per le sostanze psicotrope

Ai sensi della Legge¹ i medicinali appartenenti alle classi terapeutiche delle benzodiazepine, dei barbiturici e degli anoressizzanti nonché alcune altre sostanze ad azione analoga sono considerati "sostanze psicotrope" appartenenti al gruppo degli "stupefacenti parzialmente esclusi dalle misure di controllo". L'elenco dei singoli principi attivi si può trovare nell'appendice 2 all'Ordinanza di Swissmedic sugli stupefacenti².

A questa categoria di stupefacenti non si applicano alcune disposizioni vigenti per gli stupefacenti classici. Così ad esempio per la prescrizione non è richiesta la ricetta numerata in triplice copia e le farmacie non hanno l'obbligo di tenere la contabilità dei movimenti.

Non esiste invece (più) nessuna deroga dall'obbligo della ricetta svizzera, essendo stata abolita al 1.1.2002, contemporaneamente all'entrata in vigore della LATer³.

Di conseguenza, **le ricette straniere prescrittive benzodiazepine, barbiturici e anoressizzanti non sono valide**⁴.

Dal profilo formale il farmacista che accetta una ricetta straniera di sostanze psicotrope assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità che gli competono quando dispensa senza ricetta un medicamento sottoposto a prescrizione obbligatoria.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

¹ Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (RS 812.21) e relative Ordinanze

² RS 812.121.2, consultabile su Internet via il sito www.ti.ch/pharma, sezione "normative farmaceutiche"

³ Dal 12 dicembre 1996 e fino al 31 dicembre 2001 gli stupefacenti parzialmente esclusi dalle misure di controllo potevano essere dispensati anche su ricetta straniera

⁴ Il promemoria "Consegna di medicinali su ricetta italiana" verrà prossimamente adeguato in accordo con l'OFCT